



UNIVERSITA' AGRARIA DI VEJANO

Provincia di Viterbo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO UNIVERSITARIO

ORIGINALE

N. 1 Data 18/01/2018	COMBINATO DISPOSTO ART 4 L 1766/1927 E ART 43 RD 332/1928 - APPROVAZIONE SUB REGOLAMENTO PER LA COMPARTIMENTAZIONE DEL PASCOLO - DETERMINAZIONI
---------------------------------------	--

L'anno **2018**, addì **diciotto** del mese di **gennaio** alle ore **21:00**, nella Sala Consiliare della sede, in prima convocazione straordinaria di oggi, partecipata ai Consiglieri Universitari a norma di legge, Statuto e Regolamento del Consiglio, a seguito di invito diramato dal Presidente dell'Ente, si è riunito il Consiglio Universitario risultando presenti, a seguito di appello nominale, i Signori:

N°	Cognome e Nome	Presente	Assente
1	RADINI ATTILIO	SI	
2	DONATI FRANCESCO	SI	
3	CASTORI FLAVIA	SI	
4	FRANCHETTI SERAFINO	SI	
5	STERPA EMILIO	SI	
6	CASTORI CLAUDIO	SI	

Presenti: 6 Assenti: 0

Risultato legale il numero degli intervenuti ha assunto la Presidenza IL PRESIDENTE Donati Francesco; partecipa alla seduta IL SEGRETARIO, Dott. Luigi Artebani.

La seduta è PUBBLICA

Premesso che:

L'Università Agraria di Vejano, nominata di seguito Ente per brevità, è proprietaria di un patrimonio collettivo stimato nell'ordine di circa 2.300 ettari;

Di questi ettari circa 600 sono adibiti a pascolo collettivo per gli utenti aventi diritto ed altri condotti in regime forestale;

Secondo la normativa vigente, anche in materia di aiuti finanziari disposti con direttive CE, volte soprattutto alla salvaguardia dell'ambiente, i pascoli ed i boschi vanno utilizzati secondo quanto previsto da appositi piani di assestamento forestale e di gestione dei pascoli;

La dotazione del piano è previsto anche dalla L. R. n. 39/2002 e successivo regolamento regionale n. 7/2005 in applicazione dell'art. 36 della suddetta norma;

L'Ente aderiva al bando regionale di cui alla misura 323 – azione 1 del PSR 2007/2013 e gli veniva riconosciuto il finanziamento;

Il tecnico incaricato come da contratto, predisponendo il PGAF;

Il Consiglio Universitario con delibera n. 06 del 27/03/2015 con oggetto: *Misura 323 Azione A1 - Piano di Gestione e Assestamento Forestale del patrimonio agro forestale dell'Università Agraria di Vejano* adottava il suddetto piano;.

Nelle more dell'autorizzazione definitiva resa dalla Regione Lazio, si rende necessario dare attuazione alle linee programmatiche e di pianificazione, rilevate scientemente dai progettisti in ordine alla preservazione dell'ambiente, per le attività dell'uso del suolo nel settore zootecnico;

Oltre alla preservazione ambientale, corre l'obbligo per gli enti gestori delle proprietà collettive di attuare, e per i fruitori di rispettarle, le normative e le direttive previste in materia sanitaria, di riproduzione animale, di erosione genetica per le razze in via di estinzione ecc.

Si rende quindi indispensabile disciplinare lo jus pascendi sulle proprietà collettive secondo il nuovo strumento di pianificazione del territorio che, sebbene non ancora autorizzato definitivamente dalla Regione Lazio, risulta ugualmente efficace perché adottato dal Consiglio Universitario in qualità di organo competente della pianificazione e programmazione del territorio secondo lo Statuto universitario.

I pascoli ed i boschi di proprietà dell'Ente, fruiti dalla collettività di Vejano sono per la stragrande maggioranza inseriti nella rete Natura 2000 quale la ZPS IT 6030005 "Comprensorio Tolfetano Cerite Manziate". Lo strumento di pianificazione è stato redatto secondo quanto previsto dalle direttive suddette.

Quindi, eventuali prescrizioni di ordine integrativo, modificativo, sostitutivo, dovranno essere recepite in uno strumento idoneo a disciplinare la materia di cui trattasi (*Jus Pascendi*).

L'Ufficio segreteria predisponendo il disciplinare che una volta approvato dal Consiglio andrà ad integrare il regolamento dell'uso dei beni e quindi a disciplinare l'uso dei pascoli collettivi conformemente alla normativa, regionale, nazionale e comunitaria;

Il disciplinare si allega al presente atto e ne fa parte integrante e sostanziale;

In particolare, disciplinare, andrà ad integrare il regolamento dell'uso dei beni nella parte di cui al Titolo - "Uso Civico del pascolo";

La razionalizzazione dei pascoli, conformemente alla normativa di ordine sanitaria, ambientale, sulla riproduzione animale, presuppone la costituzione di comparti distinti e di un avviamento dei riproduttori al pascolo diversamente dai modi consuetudinari fin qui attuati;

La razionalizzazione non prevede un impegno economico cospicuo in quanto gli allevatori sono in numero esiguo e quindi può costituirsi un comparto unico;

Il regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 in attuazione dell'art. 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 agli articoli 113, 114, 115, fissa le prescrizioni in materia di pascoli e le linee guida per la redazione del P.G.A.F. sopra citato;

La legge 30/1991 prevede norme precise in materia di riproduzione animale

Ritenuto che:

Per quanto premesso, nell'uso collettivo del pascolo adibito sui terreni di demanio civico sotto la giurisdizione dell'Università Agraria di Vejano vigerà, a far data dalla presente deliberazione atto, il disciplinare allegato al presente atto che ne fa parte integrante e sostanziale;

Con votazione resa per alzata di mano dalla quale risulta presenti 6 votanti 5 favorevoli 5 astenuti 1 (Castori Claudio)

DELIBERA


Le premesse, che qui si intendono per intero riportate, fanno parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

Di approvare il disciplinare denominato "Disciplinare pascolo collettivo nei comparti" che si allega al presente atto e ne fa parte integrante e sostanziale";

Il Titolo DENOMINATO “Uso del Pascolo” del regolamento dell’uso dei beni, approvato con deliberazione del Consiglio Universitario n 08 del 30/06/2015 per effetto dell’approvazione del disciplinare allegato e per la mutata normativa in materia di zootecnia viene integrato con il sub regolamento dei comparti allegato al presente atto.

2018

**DISCIPLINARE PER IL
PASCOLO COLLETTIVO NEI COMPARTI**



Allegato 1

DISCIPLINARE PASCOLO COLLETTIVO NEI COMPARTI

PREMESSO CHE:

L'Università Agraria di Vejano, nominata di seguito Ente per brevità, è proprietaria di un patrimonio collettivo stimato nell'ordine di circa 2,500 ettari;

Di questi ettari circa 600 sono adibiti a pascolo collettivo per gli utenti aventi diritto ed altri 2.500 condotti in regime forestale;

Secondo la normativa vigente, anche in materia di aiuti finanziari disposti con direttive CE, volte soprattutto alla salvaguardia dell'ambiente, i pascoli ed i boschi vanno utilizzati secondo quanto previsto da appositi piani di assestamento forestale e di gestione dei pascoli;

La dotazione del piano è previsto anche dalla L. R. n. 39/2002 e successivo regolamento regionale n. 7/2005 in applicazione dell'art. 36 della suddetta norma;

Con riferimento al Reg Ce 1698/2005 – PSR 2007/2013 Asse IV Leader – veniva approvato il Bando Misura 4.1.3. – 323 Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale Azione a) Tutela, uso e riqualificazione delle risorse naturali – Tipologia 1);

L'Università Agraria di Vejano presentava domanda di aiuto presso la Regione Lazio – Dipartimento ambiente;

La Regione Lazio inseriva la domanda di aiuto presentata tra quelle ricevibili ed emetteva il provvedimento di concessione n 241870 del 23/04/2014

Il Consiglio Universitario con delibera n 06 del 27/03/2015 con oggetto: Misura 323 Azione A1 - Piano di Gestione e Assestamento Forestale del patrimonio agro forestale dell'Università Agraria di Vejano adottava il suddetto piano.

Nelle more dell'autorizzazione definitiva resa dalla Regione Lazio, si rende necessario dare attuazione alle linee programmatiche e di pianificazione, rilevate scientemente dal progettista in ordine alla preservazione dell'ambiente, per le attività dell'uso del suolo nel settore zootecnico;

Oltre alla preservazione ambientale, corre l'obbligo per gli enti gestori delle proprietà collettive di attuare, e per i fruitori di rispettarle, le normative e le direttive previste in materia sanitaria, di riproduzione animale, di erosione genetica per le razze in via di estinzione ecc.

Si rende quindi indispensabile disciplinare lo jus pascendi sulle proprietà collettive secondo il nuovo strumento pianificatore del territorio che, sebbene non ancora autorizzato definitivamente dalla Regione Lazio, risulta ugualmente efficace perché adottato dal Consiglio Universitario in qualità di organo competente della pianificazione e programmazione del territorio secondo lo Statuto universitario.

I pascoli ed i boschi di proprietà dell'Ente, fruiti dalla collettività di Vejano, sono per la stragrande maggioranza inseriti nella rete Natura 2000 quale la ZPS IT 6030005 "Comprensorio Tolfetano Cerite Manziate". Lo strumento di pianificazione è stato redatto secondo quanto previsto dalle direttive suddette. Eventuali prescrizioni di ordine integrativo, modificativo, sostitutivo, saranno recepite nel presente disciplinare con successivi atti.

Il presente disciplinare, congiuntamente all'avviso pubblico di cui al successivo art. 4, integrano quanto previsto dal regolamento dell'uso dei beni nella parte di cui al Titolo - "Uso Civico del pascolo";

Il regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 in attuazione dell'art. 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 agli articoli 113, 114, 115, fissa le prescrizioni in materia di pascoli e le linee guida per la redazione del P.G.A.F. sopra citato;

La legge 30/1991 prevede norme precise in materia di riproduzione animale;

Per quanto premesso, nell'uso collettivo del pascolo adibito sui terreni di demanio civico sotto la giurisdizione dell'Università Agraria di Vejano vigerà, a far data dall'esecutività della delibera di adozione del presente atto, il seguente disciplinare:

Art. 1

Le premesse si intendono per intero qui riportate e si considerano facenti parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

Art. 2

L'uso del pascolo è riservato agli utenti secondo lo statuto universitario.

Art. 3

Il pascolo, visto il numero esiguo degli allevatori in regime collettivo, viene suddiviso in due comparti così denominati:

- a) **Monte Casella Nord**
- b) **Monte Casella Sud**

Art. 4

Gli utenti allevatori aventi diritto presentano la domanda per accedere ai pascoli collettivi all'ufficio protocollo dell'Ente nel rispetto della scadenza e delle modalità previste da un apposito avviso pubblico la cui affissione precederà i tempi di inoltrare.

Le trasgressioni saranno punite secondo quanto previsto dall'avviso.

In allegato (mod.1) lo schema di avviso che comunque sarà suscettibile di variazioni annuali ed avrà forza di *lex specialis*.

Art. 5

Qualora il numero delle UBA denunciato dagli utenti sia esuberante rispetto al carico massimo del comparto, secondo quanto previsto dal PGAF, l'Ente applicherà le misure necessarie a mantenere l'equilibrio tra UBA/superficie non esclusa la possibilità di ridurre, secondo criteri stabiliti dall'Ente, il numero dei capi di bestiame individuale di ciascun allevatore. Il presente disciplinare regola solamente l'uso del pascolo; il regime silvo - colturale delle aree boscate presenti all'interno dei comparti rimane immutato. Per cui l'Ente disporrà delle stesse in conformità al PGAF secondo i periodi ordinari di turnazione.

Art 6

Ai sensi dell'art. 4 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766 l'uso del pascolo è considerato uso essenziale così come pure il diritto all'abbeveraggio. Tuttavia, sebbene si tratti di diritti essenziali, gli stessi non sono illimitati e quindi soggetti a regolamentazione. I diritti sono individuali e non cedibili a terzi. Il comparto viene messo a disposizione comprensivo delle strutture atte all'approvvigionamento idrico. Il diritto di pascolo all'interno del comparto include anche il diritto all'abbeveraggio del bestiame inteso quest'ultimo, come possibilità di fruire delle strutture (fontanili). Gli utenti compartisti, in caso di bisogno, provvederanno ad assicurare al bestiame l'acqua necessaria alla sopravvivenza. Altresì, sarà loro compito di provvedere, nelle forme che riterranno più consone, in forma associata o singola, di provvedere alla manutenzione delle strutture idriche in collaborazione con l'Università Agraria.

Art. 7

Il comparto viene messo a disposizione comprensivo della chiudenda perimetrale. Gli utenti provvederanno alla manutenzione della struttura affinché sia costantemente idonea a contenere il bestiame all'interno dell'area. Il proprietario del bestiame che fuoriesca dal comparto è responsabile dei danni eventuali arrecati a terzi o all'Ente stesso. Danno è considerato anche la presenza di animali in zone interdette al pascolo come per esempio tagli boschivi, colture agrarie e frutticole ecc. Al riguardo vige il principio della custodia previsto dall'art. 2052 del C.C. Per manutenzione a carico dell'utenza è intesa la mano d'opera. In caso di necessità di ripristino di materiali, questi saranno forniti dall'Ente. La vigilanza sullo stato di manutenzione della chiusura ed eventuali osservazioni da trasmettere all'Ente saranno a carico dei compartisti.

Art. 8

Il bestiame va sottoposto a profilassi sanitaria nei modi e nei termini secondo la normativa vigente. Eventuali trasgressioni saranno oggetto di sanzioni e pene elevate e comminate dalle autorità competenti. In tal caso l'Ente provvederà ad emettere nei confronti del trasgressore un provvedimento di espulsione dal comparto onde preservare i diritti soggettivi degli altri compartisti utenti. In caso di danni a terzi per patologie animali contagiose, l'allevatore proprietario dei capi infetti che sono stati veicolo di contagio all'interno del comparto risponderà in proprio dei danni provocati agli altri allevatori.

Art. 9

I riproduttori bovini saranno immessi a cura degli utenti all'interno del comparto. I riproduttori immessi devono essere in regola con le norme in materia di riproduzione e sanitaria. Successivamente all'immissione, i compartisti, nei modi che riterranno più opportuni, in forma singola o associata, provvederanno al mantenimento dei riproduttori e a garantirne la buona salute. I compartisti indicheranno un referente per il comparto. Secondo la nuova forma di gestione, in caso di pascolo equino, non saranno rilasciati dall'Ente i certificati di intervento fecondativo (CIF). Gli utenti, se interessati, provvederanno a costituire, secondo normativa, una stazione di fecondazione equina nel comparto di riferimento.

Art. 10

In caso di abbandono del comparto, l'allevatore dovrà darne notizia all'Ente con un anticipo di giorni sette.

Art. 11

La fida che l'allevatore paga annualmente all'Ente ha carattere tributario e trova fondamento di quanto previsto dall'art. 46 del R.D. 26 febbraio 1928, n. 332.

Art. 12

Il presente disciplinare va ad integrare il regolamento di uso dei beni nella parte relativa all'uso civico del pascolo approvato con deliberazione consiliare n. 08 del 30/06/2015, nei modi previsti dalla deliberazione del C.U. di approvazione del presente documento.

(mod.1)



UNIVERSITA' AGRARIA DI VEJANO

Provincia di Viterbo

IL PRESIDENTE;

RENDE NOTO

Che l'Ente ha deliberato la concessione del pascolo agli utenti aventi diritto per l'annata agraria _____ al _____. con atto della Giunta Universitaria n..... del

Pertanto, chi interessato deve presentare la denuncia del bestiame entro il _____.

E' possibile denunciare il bestiame solo nella seguente zona adibita a pascolo dall'Ente:

- Località:.....

Il pascolo è disciplinato dal regolamento vigente presso l'Ente;

MODALITA' DI DENUNCIA:

1. BOVINI:

- La denuncia deve essere presentata su modelli forniti dall'Ente indicando le notizie richieste e allegando il modello 2/33 rilasciato dalla ASL con evidenziato il bestiame da immettere sui pascoli collettivi. In questo modo l'Ente potrà controllare: lo stato di indennità da patologie, la corrispondenza tra il bestiame denunciato e quello effettivamente pascolante e se il bestiame denunciato pascola effettivamente nella zona indicata in denuncia.

2. EQUINI E ASININI:

- La denuncia deve essere presentata su modelli forniti dall'Ente indicando le notizie richieste;

Per quanto sopra indicato è **tassativamente** vietato immettere capi di qualsiasi specie NON IDENTIFICATI: per i bovini il marchio auricolare, la cui anagrafe è conservata presso la ASL, per gli equini e asinini l'anagrafica detenuta presso gli uffici dell'Ente, presso le APA di competenza (Viterbo) e presso la ASL di competenza mediante il registro di stalla con riportati i numeri di passaporti.

In caso di rinvenimento di bestiame non identificabile sui pascoli collettivi, l'Ente si riserva l'insindacabile facoltà di catturarlo e di disporne.

E' vietato altresì immettere bestiame, ancorché identificabile, che non sia stato denunciato nei modi e nei termini previsti dal presente avviso.

Per inosservanza al presente avviso troverà applicazione il regolamento di uso di pascolo.

Restano ferme le altre sanzioni, civili e penali, applicate per inosservanza all'ordinamento generale di riferimento da altri organi competenti in materia di controllo sul territorio (ASL, Corpo Forestale ecc.)

L'Ente è malleato da qualsiasi responsabilità circa i danni che gli animali immessi potrebbero cagionare ad altri animali, persone e cose, giacché la custodia degli animali spetta in ogni caso al loro proprietario (art. 2052 c.c.).

DOPO LA CHIUSURA DEI TERMINI PREVISTI PER LA DENUNCIA, L'ENTE SI RISERVA DI CONTROLLARE EVENTUALI INOSSERVANZE AL PRESENTE AVVISO ED AL REGOLAMENTO, MEDIANTE CONTROLLI ANALITICI O A CAMPIONE SUL TERRITORIO.

I CORRISPETTIVI PER LA FIDA PASCOLO sono così fissati: Bovini €..... Equini €..... Asinini €.....

Ai sensi del comma 3 dell'art. 4 del regolamento, la Giunta Universitaria potrà disporre una limitazione del numero di capi da immettere qualora il carico complessivo denunciato risulti esuberante.

IL PRESIDENTE

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Donati Francesco

IL SEGRETARIO
Dott. Luigi Artebani

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 18/01/2018, al num. 10 per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Ente accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 69).



UNIVERSITA' AGRARIA DI VEJANO

Provincia di Viterbo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO UNIVERSITARIO

**Oggetto: COMBINATO DISPOSTO ART 4 L 1766/1927 E ART 43 RD 332/1928 -
 APPROVAZIONE SUB REGOLAMENTO PER LA
 COMPARTIMENTAZIONE DEL PASCOLO - DETERMINAZIONI**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

li 15/01/2018

Il Segretario

Dott. Luigi Artebani



UNIVERSITA' AGRARIA DI VEJANO

Provincia di Viterbo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO UNIVERSITARIO

**Oggetto: COMBINATO DISPOSTO ART 4 L 1766/1927 E ART 43 RD 332/1928 -
 APPROVAZIONE SUB REGOLAMENTO PER LA
 COMPARTIMENTAZIONE DEL PASCOLO - DETERMINAZIONI**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

li 15/01/2018

Il Responsabile Finanziario
Rag. Marcello Pierlorenzi
